



Numero 28.294 di Repertorio \_\_\_\_\_  
 Numero 16.014 di Raccolta \_\_\_\_\_  
**ESECUZIONE DI ACCORDI ASSUNTI**  
**A CAUSA DI SEPARAZIONE CONSENSUALE**

STUDIO DEI NOTARI

LUIGI FRANCESCO RISSO

E

DOMENICO PARISI

Tra i signori:  
 Per la parte alienante:

[REDACTED]  
 [REDACTED]  
 [REDACTED]

la quale in relazione al disposto dell'articolo 2659 del codice civile, sotto la sua personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste per dichiarazioni mendaci, ai sensi delle leggi vigenti ed in particolare dal D.P.R. 28 dicembre 2000 numero 445, artt. 3, 48 e 76, dichiara di essere coniugata in regime di separazione dei beni e legalmente separata;

Per la parte acquirente:

[REDACTED]  
 [REDACTED]  
 [REDACTED]

il quale in relazione al disposto dell'articolo 2659 del codice civile, sotto la sua personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste per dichiarazioni mendaci, ai sensi delle leggi vigenti ed in particolare dal D.P.R. 28 dicembre 2000 numero 445, artt. 3, 48 e 76, dichiara di essere coniugato in regime di separazione dei beni e legalmente separato;

[REDACTED]  
 [REDACTED]  
 [REDACTED]

la quale in relazione al disposto dell'articolo 2659 del codice civile, sotto la sua personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste per dichiarazioni mendaci, ai sensi delle leggi vigenti ed in particolare dal D.P.R. 28 dicembre 2000 numero 445, artt. 3, 48 e 76, dichiara di essere di stato civile libero;

[REDACTED]  
 [REDACTED]  
 [REDACTED]

la quale in relazione al disposto dell'articolo 2659 del codice civile, sotto la sua personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste per dichiarazioni mendaci, ai sensi delle leggi vigenti ed in particolare dal D.P.R. 28 dicembre 2000 numero 445, artt. 3, 48 e 76, dichiara di essere di stato civile libero;

**PREMESSO**

- a) che i signori [REDACTED] hanno raggiunto, nel corso del procedimento di separazione consensuale pendente fra gli stessi, un accordo circa la loro separazione alle condizioni riportate nel verbale di separazione in data 17 maggio 2010, omologato da Tribunale di Genova il 25 maggio 2010, Cron. 3476/2010, R.G. 15536/2009, che in copia si allega al presente atto sotto la lettera "A";
  - b) che è intenzione degli stessi dare attuazione e così adempiere sin d'ora alle obbligazioni assunte all'atto della separazione consensuale intervenuta tra di loro, come risultanti dalle condizioni stabilite nel predetto verbale;
- si conviene e si stipula quanto segue:



## ARTICOLO 1

### OGGETTO

1.1 La signora [REDACTED] in esecuzione degli accordi assunti a causa di separazione consensuale riportati nel sopra allegato verbale di separazione, trasferisce, con tutte le garanzie di legge, ivi compresa l'evizione, ai signori e [REDACTED], [REDACTED] DE CARO ANTONELLA DE CARO [REDACTED]

[REDACTED] accettano ed acquistano rispettivamente il signor [REDACTED] [REDACTED] per l'usufrutto generale vitalizio ed i signori [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] in parti uguali per la proprietà gravata dal detto usufrutto, e così congiuntamente in solido per l'intera piena proprietà, il seguente immobile sito in Comune di Genova (GE), facente parte della casa distinta con il civico numero 33 (trentatre) di Via Bobbio, e precisamente:

- appartamento segnato con l'interno 25 (venticinque) della scala A, posto al piano quinto, composto da vani catastali cinque e mezzo, raffigurato nella planimetria che si allega al presente atto sotto la lettera "B", dalla quale risultano anche i confini di quanto in oggetto.

1.2 L'immobile sopradescritto è censito al Catasto Urbano come segue:

Comune di: Genova

Sezione STA foglio 32

mappale 122 sub. 45 in via Bobbio n. 33 - Piano 5 Zona 5 Categoria A/2 classe 2

vani 5,5 R.C. Euro 965,77

1.3 Ai sensi dell'art. 29, comma primo bis, legge 27 febbraio 1985, n. 52, la parte alienante dichiara e garantisce che lo stato di fatto dell'immobile in oggetto è conforme alle risultanze della planimetria catastale e dei dati catastali.

## ARTICOLO 2

### SERVITÙ – COMPROPRIETÀ – REGOLAMENTO DI CONDOMINIO

2.1 Quanto in contratto è venduto ed acquistato nello stato di fatto in cui si trova, noto e gradito alla parte acquirente, senza che ciò costituisca limitazione alle garanzie di legge, a corpo e non a misura, con tutti gli inerenti diritti, servitù attive, pertinenze, passi ed accessi, comproprietà proporzionali ed accessorie tutte.

2.2 La parte acquirente sarà tenuta all'osservanza, per sé, suoi eredi e/o aventi causa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1139 e 1107 C.C., del regolamento di condominio del caseggiato, di cui l'immobile in oggetto è parte.

## ARTICOLO 3

### GARANZIE E PROVENIENZA

3.1 Dichiaro e garantisce la parte alienante:

3.1.a) che quanto trasferito:

3.1.a.1) è franco e libero da ipoteche, trascrizioni di pregiudizio, debiti privilegiati o meno e liti, servitù non apparenti, che non siano di natura condominiale, e da altri diritti, reali o personali di terzi, che comunque possano diminuirne il pieno godimento o la libera disponibilità, da prelazioni, comprese quelle derivanti da rapporti di locazione ai sensi dell'art. 38 della legge n. 392/1978 ed ai sensi dell'art. 3, 1° comma lettera g), della legge n. 431/1998, nonché da vincoli di cui al Codice dei Beni Culturali adottato con decreto legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42, ad eccezione delle seguenti formalità:



- ipoteca iscritta a Genova il 4 ottobre 1991 al numero 5031, a favore della Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, con sede in Genova, ben nota alla parte acquirente, a garanzia di debito che la signora [REDACTED] garantisce completamente estinto;

- ipoteca iscritta a Genova il 6 agosto 2008 al numero 6060, a favore della Banca Carige S.p.A., con sede in Genova, a garanzia di debito che il signor [REDACTED] provvederà ad estinguere, manlevando la signora [REDACTED] da ogni onere e responsabilità in merito;

- pignoramento trascritto a Genova l'8 marzo 2011 al numero 5364, a favore dei signori [REDACTED] 4952 e [REDACTED] 4953;

[REDACTED] sino alla concorrenza di Euro 4.241,92 oltre spese ed interessi, con riferimento al quale la parte alienante si obbliga a soddisfare integralmente il creditore precedente e tutti i creditori eventualmente intervenuti, obbligandosi a tenere indenne la parte acquirente da ogni onere e responsabilità in merito;

3.1.a.2) è di sua assoluta ed esclusiva proprietà e libera disponibilità per averlo acquistato con atto a rogito Notaio Stefano Unia di Genova in data 30 settembre 1991, repertorio numero 4144/1204, registrato a Genova il 18 ottobre 1991 al numero 10138V, ivi trascritto il 4 ottobre 1991 al numero 16048; al quale atto le parti fanno espresso riferimento per le anteriori provenienze e per quanto altro in esso contenuto;

3.1.b) di essere in regola nel pagamento di qualsiasi onere condominiale, sia di ordinaria sia di straordinaria amministrazione, deliberato o comunque dovuto, e di qualunque imposta, tassa e tributo afferente a quanto in oggetto, impegnandosi a corrispondere tutto quanto eventualmente dovuto fino ad oggi, anche se accertato od iscritto a ruolo in epoca successiva al presente contratto.

3.2 Con riferimento alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 gennaio 2008, n. 37, nonché della Legge n. 248 del 2 dicembre 2005, in materia degli impianti all'interno degli edifici, la parte alienante, con riguardo agli impianti tutti esistenti nell'immobile in oggetto nonché nel fabbricato di cui esso è parte e in uso comune ai condomini, dichiara di essere in possesso dei certificati di conformità o di rispondenza e si obbliga a consegnarli alla parte acquirente nel più breve tempo.

#### ARTICOLO 4

##### CAUSA DEL TRASFERIMENTO

4.1 Anche in considerazione di quanto indicato in premessa, dal momento che il presente trasferimento costituisce esecuzione di accordi assunti a causa di separazione consensuale e formalizzati nel verbale di separazione consensuale allegato a questo atto sotto la lettera "A", l'attribuzione contenuta nel presente atto non dovrà essere in alcun modo soggetta a collazione né ad imputazione.

#### ARTICOLO 5

##### EFFETTI

5.1 L'immissione in possesso dell'immobile in oggetto avviene con il perfezionamento del presente atto.

5.2 Le parti stabiliscono che tutti gli effetti utili ed onerosi derivanti dal presente atto abbiano a decorrere dal perfezionamento del presente atto.

#### ARTICOLO 6

##### URBANISTICA



6.1 La parte alienante, sotto la sua personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste per dichiarazioni mendaci, ai sensi delle leggi vigenti ed in particolare dal D.P.R. 28 dicembre 2000 numero 445, artt. 3, 48 e 76, ai fini delle vigenti disposizioni di legge in materia urbanistica ed edilizia, dichiara che la costruzione di quanto trasferito con il presente atto venne iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967; dichiara inoltre che nell'immobile in oggetto a tutt'oggi non sono state eseguite opere richiedenti licenze, concessioni o autorizzazioni anche in sanatoria, e che pertanto l'immobile in oggetto è conforme alle norme urbanistiche vigenti.

6.2 Le parti danno atto che il Notaio autenticante non ha effettuato ispezioni o verifiche sul posto relative all'immobile in oggetto.

#### ARTICOLO 7

#### ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

7.1 Le parti sono consapevoli della normativa vigente in merito alla certificazione energetica di cui al D.Lgs 192/2005, e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla normativa regionale in materia, e concordano nel ritenere non applicabile all'atto in oggetto la normativa in materia in quanto atto di trasferimento a titolo gratuito.

#### ARTICOLO 8

#### IPOTECA LEGALE

8.1 Pur ritenendolo superfluo, in considerazione di quanto indicato in premessa, le parti rinunciano all'iscrizione di qualunque ipoteca legale che potesse nascere da quest'atto.

#### ARTICOLO 9

#### DICHIARAZIONI FISCALI

9.1 Le parti richiedono l'applicazione di tutte le esenzioni da imposte e tasse stabilite dall'articolo 19 della Legge n. 74 del 1987 come ribadito dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 49/E del 16 marzo 2000.

#### ARTICOLO 10

#### SPESE

10.1 Le spese e imposte del presente atto sono a carico della parte alienante.

#### ARTICOLO 11



#### TRATTAMENTO DATI PERSONALI

11.1 Le parti, preso atto dell'informativa ricevuta ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196, prestano il proprio consenso al trattamento dei dati in relazione al presente atto.

Il presente contratto si perfezionerà con la semplice sottoscrizione della parte che per ultima sottoscriverà il presente atto.

I sottoscritti chiedono che il presente atto venga conservato definitivamente a raccolta dal Notaio che autenticherà l'ultima delle sottoscrizioni autorizzandolo a rilasciarne copia a chiunque lo richieda.

Genova, 05/05/2011

F.TO:   
-----  
  
-----  
  
-----  


Repertorio n. 28.294

Raccolta n. 16.014

Autentica di firme. Repubblica Italiana.



